

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Ora all'esame della Commissione lavoro della Camera in terza lettura

I contenuti del provvedimento e gli emendamenti approvati dalla Commissione.

Sono stati approvati dal Senato, nell'identico testo della Camera, e non possono costituire, pertanto, oggetto di ulteriore esame parlamentare, i seguenti articoli: articolo 16, recante una modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia;

l'articolo 17, che contiene disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale;

l'articolo 18, che interviene in tema di applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito;

l'articolo 19 in materia di aspettativa;

l'articolo 20, che reca norme sulla specificità delle Forze armate, della Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 28, che interviene sull'aspettativa per conferimento di incarichi;

l'articolo 32, recante misure in materia di clausole generali e certificazione del contratto del lavoro.

Il Senato ha anche soppresso alcuni degli articoli approvati dalla Camera che vengono richiamati nella numerazione che avevano nel testo originario (A.S. 1167):

articolo 3 (Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori),

articolo 6 (Territorializzazione delle procedure concorsuali),

articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni),

articolo 10 (Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali),

articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)

articolo 16 (Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico),

articolo 20 (Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni),

articolo 26 (Spese di giustizia nel processo del lavoro)

articolo 27 (Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro).

Gli altri articoli all'esame della Commissione:

articolo 1 - recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, che prevede ora anche una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

articolo 2, delega al Governo volta all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi; in questo ambito, l'unica variazione di rilievo prevede che l'INAIL possa emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale (il che risulta coerente con il progetto di un costituendo «polo della sicurezza», come più volte auspicato in sede di XI Commissione).

articoli 3 e 4 -innovano la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e disciplinano la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

articolo 5 - reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare; la modifica più significativa introdotta dal Senato dispone una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di

lavoro.

articolo 6 - reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, configurando, in sostanza, una nuova disciplina in materia applicabile alle amministrazioni pubbliche, attraverso la modifica della normativa vigente che attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.

articolo 7 - le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione; i professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

articolo 8 - interviene sul regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro; in particolare, vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina: sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

articolo 9 - estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni;

articolo 10 - stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.

articolo 11 - prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.

articolo 12 - prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 210 del 1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

articolo 13 - stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle Università statali, la

Scuola trasferisce all'Università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

articolo 14 - reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi.

articolo 15 - modifica il cosiddetto «Codice della *privacy*», sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici: tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla *privacy* sui dati cosiddetti «sensibili».

articolo 21 - esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro gli aeromobili del naviglio di Stato.

articolo 22 - modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul «*mobbing*».

articolo 23 - prevede la possibilità, per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo; in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. Al riguardo, ricorda che tale disposizione interviene, per l'ennesima volta, sulla materia del pensionamento dei dirigenti medici, già oggetto di diversi interventi normativi sin dall'inizio della corrente legislatura, l'ultimo dei quali è il progetto di legge - all'esame in sede consultiva presso la XI Commissione - in materia di governo delle attività cliniche.

articolo 24 - reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

articolo 25 - ha previsto che le norme concernenti (ai fini pensionistici) il beneficio dell'accredito figurativo, o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro; sono fatti salvi, peraltro, i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data in cui sarà prevista l'entrata in vigore della legge, nonché i periodi per i quali, alla predetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

articolo 26 - interviene in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di *handicap*, è stato sostanzialmente mantenuto inalterato nel suo impianto, ad eccezione dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

articolo 27 - ha esteso al settore privato le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia già previste per i dipendenti pubblici, ha differito la decorrenza di tali norme al 1° gennaio 2010.

articolo 29 - reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della Difesa: in particolare, si estendono al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per Forze di polizia e Vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del personale comandato deve provvedere l'amministrazione utilizzatrice; si limita, poi, la possibilità di ricorso all'aspettativa per riduzione quadri, escludendo, ai fini del computo del personale da porre in aspettativa, un contingente numerico pari a quello delle posizioni ricoperte presso enti e comandi internazionali, nonché, in via generale, dall'applicazione dell'istituto, gli ufficiali che ricoprono incarichi non inferiori a capi di stato maggiore di forza armata presso enti e comandi internazionali; viene anche definito, con norma di interpretazione autentica, il trattamento spettante al personale collocato in tale tipo di aspettativa; infine si sopprime, per l'Arma dei carabinieri, la possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore.

articolo 30 - dispone l'estensione dei limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso.

articolo 31 -disciplina le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre.

articolo 33 - ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. La disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica

amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

articolo 34 - reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

articolo 35 - modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

articolo 36 - trasferisce dall'Agenzia delle entrate all'INPS il compito di determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed include i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa, nonché altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell'ISEE.

articolo 37 - interviene, ampliandone la portata, sull'indennizzo di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, pari al trattamento pensionistico minimo, riconosciuto a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato determinati limiti di età, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

articolo 38 - prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

articolo 39 - estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute.

articolo 40 - integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

Articolo 41 - intervengono su specifici profili di natura previdenziale: con il primo, si estende l'applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui

compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS;

articolo 42 - si modificano i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004.

articolo 43 - prevede che, per i casi di invalidità civile derivante da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate in favore dell'invalido civile sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, secondo modalità definite con successivo decreto ministeriale.

articolo 44 - reca disposizioni volte a garantire il recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia, ovvero sull'impresa di assicurazione.

articolo 45 - dispone che a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) non siano opponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

articolo 46 - estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli articoli 513 e seguenti del Codice di procedura civile,

articolo 47 - esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.

articolo 48 - riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

articolo 49 - incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante disposizioni sull'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, disponendo sulla copertura del relativo onere,

articolo 50 - modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Si modifica la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli

intermediari; si integrano i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si introduce l'obbligo di comunicazione all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti dei casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro. Si prevede che la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, possa stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; si modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona; viene abrogato l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

articolo 51 - sopprime il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

articolo 52 - mantiene l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «11-*bis*. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti ed altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

15. 1. Il Relatore.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
20. 1. *(Nuova formulazione)* Caparini, Grimoldi, Fedriga, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Antonino Foti, Delfino, Poli.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato.
21. 3. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), sostituire la parola: curando con la seguente: assicurando.

22. 2. (Nuova formulazione).Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), capoverso 01, dopo le parole: della presente disposizione *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. 5.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso 03, dopo le parole: compiti propositivi, consultivi e di verifica *aggiungere le seguenti:* ed opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità.

22. 6.Pelino.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, *inserire le seguenti:* le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e.

***23. 4.**Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, *inserire le seguenti:* le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e.

***23. 5.**Pedoto, Binetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

23. 7.Palumbo, Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 25.

Sopprimerlo.

***25. 1.**Il Relatore.

Sopprimerlo.

***25. 2.**Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

***25. 3.**Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Sopprimerlo.

***25. 4.**Porcino, Borghesi, Paladini.

ART. 30.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: arruolato con *le seguenti:* reclutato.
30. 1. Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà, Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 33.

Al comma 8, dopo la parola: 410, *inserire la seguente:* 412.

33. 11. Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.

Conseguentemente, ai commi 10, primo e secondo periodo, 11 e 12, lettera a), sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.

33. 15. Il Relatore.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

33. 19. Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

34. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

***34. 01.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è oppressa.

***34. 02.** Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

36. 1. Il Relatore.

ART. 44.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. 1. Il Relatore.

ART. 45.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. 4. Il Relatore.

ART. 48.

Al comma 1, lettere a), b) e c), capoversi 28, 30 e 81, sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

48. 2. Il Relatore.

ART. 50.

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente: 0a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti Internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resto fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di».

50. 2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 9.** Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 10.** Antonino Foti.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 11.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

50. 14. Il Relatore.

Al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole da: nonché al Ministero del lavoro fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

50. 15. Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

50. 18. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo».
50. 21.Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.
*** 50. 26.**Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.
*** 50. 27.** Poli, Delfino.

ART. 51.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici», le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato Scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS.
51. 3.Il Relatore.